

ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO

REGIONE
TOSCANA



Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
dilettantistica, Pesca in mare

Denominazione: Z.R.S. TROGOLA

Fiume: Trogola, Bisenzio e Ceppeta

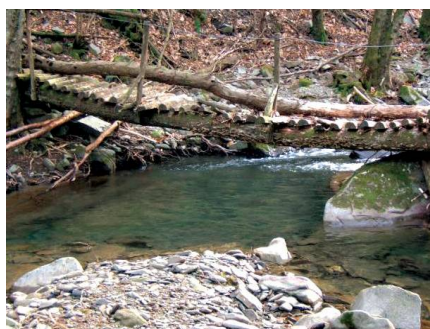
Classificazione: salmonidi

Comune: Cantagallo

Località: Cantagallo

Descrizione tratto:

- Fiume Bisenzio a partire dalla confluenza con il Torrente Fiumicello verso monte fino alla confluenza con il Torrente Ceppeta;
- Torrente Trogola a partire dalla confluenza con il Torrente Ceppeta verso monte fino al ponte di Taglianico;
- Torrente Ceppeta a partire dalla confluenza con il Torrente Trogola verso monte fino alla confluenza con il Rio Bacuccio.



Caratteristiche

Lunghezza	4500m ca.	
Forme di pesca consentite	E' consentita esclusivamente la pesca con un unica mosca artificiale galleggiante montata su amo singolo senza ardiglione o preventivamente schiacciato, lanciata con coda di topo galleggiante. E' altresì vietato l'uso di finali appesantiti o piombati.	
Accessibilità	Licenza di pesca - Tesserino gratuito	
Fondale	Prevalentemente costituito da sassi e ciottoli	
Specie ittiche presenti	Trota fario	Scazzone
Coordinate	E 11°04'05"	
Inizio a monte	N 43°59'56"	

Gestore: Prato Mosca Club Valbisenzio di Prato.

Informazioni: <http://www.pratomoscaclub.it/>

DISCIPLINARE PER LA PESCA NELLA Z.R.S. TROGOLA

Regolamento Settore Valle

Art. 1 E' istituita un'area a regolamento specifico senza trattenimento del pescato per la sola pesca con esche artificiali denominata "**ARS Trogola**", così localizzata: Fiume Bisenzio nel Comune di Cantagallo, a partire dalla confluenza del Fosso di Fiumicello verso monte fino al ponte di Taglianico sul torrente Trogola e dalla confluenza con lo stesso verso monte fino alla rimessa del Rio Bacuccio sul torrente Ceppeta.

Art.2 L'ARS Trogola è suddivisa in due settori di pesca denominati; **Valle e Monte**.

Valle: a partire dalla confluenza del fosso di Fiumicello verso monte fino alla briglia del Molin del Rosso.

Monte: a partire dalla briglia presso il Molin del Rosso verso monte fino al ponte di Taglianico sul torrente Trogola e dalla confluenza con lo stesso verso monte fino alla rimessa del Rio Bacuccio sul torrente Ceppeta.

Art. 3 E' consentita esclusivamente la pesca con un unica mosca artificiale galleggiante montata su amo singolo senza ardiglione o preventivamente schiacciato, lanciata con coda di topo galleggiante. E' altresì vietato l'uso di finali appesantiti o piombati.

Art. 4 Ogni pescatore ha l'obbligo di reimmettere in acqua il pesce senza arrecargli danno, con mano bagnata ed uso dell'apposita pinza nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce anche se catturato in altro luogo. E' vietato altresì l'uso del guadino o presacchio.

Art.5 L'esercizio della pesca nell'ARS Trogola è consentito a quanti in possesso del versamento delle concessioni regionali relativo alla licenza di pesca ed al ritiro preventivo di un permesso giornaliero rilasciato a titolo gratuito.

Art. 6 Il periodo di pesca va da un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di Febbraio ad un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre.

Art.7 Nel periodo dall'ultima domenica di febbraio al 31 maggio vige un turno unico per l'intera giornata. La giornata di pesca è divisa in due turni nel periodo dal 1 giugno alla prima domenica di ottobre come di seguito elencato: a) la mattina a partire da un'ora prima della levata del sole fino alle 13.30; b) il pomeriggio a partire dalle ore 13.30 ad un'ora dopo il tramonto. Ogni pescatore potrà usufruire di un solo turno nell'arco della giornata per settore. Per il periodo di vigenza del turno unico il numero massimo di pescatori autorizzati all'esercizio della pesca è di 5 (cinque). Per il periodo di vigenza del doppio turno il numero massimo dei pescatori autorizzati all'esercizio della pesca è di 4 (quattro) per ogni singolo turno.

Art. 8 Nel periodo di cui all'art. 6 del presente regolamento sono stabilite giornate di riposo alieutico, durante le quali vige il divieto assoluto di pesca. I giorni di riposo alieutico, fissati nella misura minima di uno per settimana, sono specificati sul permesso giornaliero.

Art. 9 Ogni pescatore, al termine del turno di pesca, deve riconsegnare il permesso, correttamente compilato in ogni sua parte, pena l'interdizione a successivi rilasci, nelle apposite strutture segnalate sul permesso giornaliero.

Art. 10 Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento ed alle vigenti normative in materia di tutela della fauna ittica e di pesca sarà soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. 7/05 e successive modifiche e integrazioni

Regolamento Settore Monte

Art. 1 E' istituita un'area a regolamento specifico senza trattenimento del pescato per la sola pesca con esche artificiali denominata "**ARS Trogola**", così localizzata: Fiume Bisenzio nel Comune di Cantagallo, a partire dalla confluenza del Fosso di Fiumicello verso monte fino al ponte di Taglianico sul torrente Trogola e dalla confluenza con lo stesso verso monte fino alla rimessa del Rio Bacuccio sul torrente Ceppeta.

Art.2 L'ARS Trogola è suddivisa in due settori di pesca denominati; **Valle e Monte**.

Valle: a partire dalla confluenza del fosso di Fiumicello verso monte fino alla briglia del Molin del Rosso.

Monte: a partire dalla briglia presso il Molin del Rosso verso monte fino al ponte di Taglianico

sul torrente Trogola e dalla confluenza con lo stesso verso monte fino alla rimessa del Rio Bacuccio sul torrente Ceppeta.

Art. 3 E' consentita esclusivamente la pesca con un'unica mosca artificiale galleggiante montata su amo singolo senza ardiglione o preventivamente schiacciato, lanciata con coda di topo galleggiante. E' altresì vietato l'uso di finali appesantiti o piombati.

Art. 4 Ogni pescatore ha l'obbligo di reimmettere in acqua il pesce senza arrecargli danno, con mano bagnata ed uso dell'apposita pinza nel minor tempo possibile. Non è ammesso portare al seguito pesce anche se catturato in altro luogo. E' vietato altresì l'uso del guadino o presacchio.

Art. 5 L'esercizio della pesca nell'ARS Trogola è consentito a quanti in possesso del versamento delle concessioni regionali relativo alla licenza di pesca ed al ritiro preventivo di un permesso giornaliero rilasciato a titolo gratuito.

Art. 6 Il periodo di pesca va da un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di Febbraio ad un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre.

Art. 7 Nel periodo dall'ultima domenica di febbraio al 31 maggio vige un turno unico per l'intera giornata. La giornata di pesca è divisa in due turni nel periodo dal 1 giugno alla prima domenica di ottobre come di seguito elencato: a) la mattina a partire da un'ora prima della levata del sole fino alle 13.30; b) il pomeriggio a partire dalle ore 13.30 ad un'ora dopo il tramonto. Ogni pescatore potrà usufruire di un solo turno nell'arco della giornata per settore. Per il periodo di vigenza del turno unico il numero massimo di pescatori autorizzati all'esercizio della pesca è di 5 (cinque). Per il periodo di vigenza del doppio turno il numero massimo dei pescatori autorizzati all'esercizio della pesca è di 4 (quattro) per ogni singolo turno.

Art. 8 Nel periodo di cui all'art. 6 del presente regolamento sono stabilite giornate di riposo alieutico, durante le quali vige il divieto assoluto di pesca. I giorni di riposo alieutico, fissati nella misura minima di uno per settimana, sono specificati sul permesso giornaliero.

Art. 9 Ogni pescatore, al termine del turno di pesca, deve riconsegnare il permesso, correttamente compilato in ogni sua parte, pena l'interdizione a successivi rilasci, nelle apposite strutture segnalate sul permesso giornaliero.

Art. 10 Chiunque contravvenga alle norme del presente regolamento ed alle vigenti normative in materia di tutela della fauna ittica e di pesca sarà soggetto alle sanzioni previste dalla L.R. 7/05 e successive modifiche e integrazioni.

